Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 novembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1953, n. 855.

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 4 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953, n. 856.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare un legato.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori viene autorizzata ad accettare un legato disposto dal colonnello pilota Enrico Maramaldo della Minerva.

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 6. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953.

Nomina del prefetto di 1ª classe dott. Attilio Gargiulo a Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al Commissario dello Stato per la anzidetta Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Antonio Cesare Vittorelli cessa, a decorrere dal 30 ottobre 1953, dalle funzioni di Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che vengono assunte dalla stessa data dal prefetto di 1° classe dott. Attilio Gargiulo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1953
Registro n. 84 Presidenza, foglio n. 89. — FERRARI

(5683)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1953.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, per il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, fu eretta in ente morale e il relativo statuto fu approvato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1953, con il quale il sig. Raimondo Magnani è stato nominato commissario straordinario dell'Associazione per il periodo di mesi sei per facilitare la trasformazione giuridica dell'ente e provvedere al lavoro preparatorio di riassestamento statutario, tecnico-amministrativo, organizzativo, necessario allo scopo, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente;

Considerato che l'incarico affidato al sig. Raimondo Magnani non può essere espletato entro il termine previsto dal precitato decreto 9 marzo 1953;

Decreta:

Il sig. Raimondo Magnani continua ad esercitare le funzioni di commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con i poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del presidente fino al 9 marzo 1954.

Roma, addì 8 settembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1953.

Estinzione di diritto esclusivo di pesca in alcuni porti del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848 in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007/3 in data 23 maggio 1919, con il quale venne riconosciuto a favore del sig. Lumaca Luigi fu Michele il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della Posta di Passignano nn. 38, 55, 67, 86, 89, 92, 94, 109, 127, 145, 163 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli attuali interessati non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e, che d'altra parte i presunti titolari del diritto stesso rinunciano ai diritti che potessero loro spettare;

Ritenuto che concorrano le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 5007/3, in data 23 maggio 1919, con il quale fu riconosciuto a favore del sig. Lumaca Luigi fu Michele il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano nn. 38, 55, 67, 86, 92, 94, 109, 127. 145, 163 nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1953
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 354. — PALADINI

(5676)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1953.

Riconoscimento di possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto-legge 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4136, in data 1° giugno 1920, con il quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore dei signori Pisinicca Primo e Giustino nei porti della posta di San Feliciano nn. 41, 91, 115, 161 e 171 e nell'arella di San Feliciano n. 59 nel lago Trasimeno;

Ritenuto che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti di San Feliciano nn. 41, 91, 115 e 161 e nell'arella di San Feliciano n. 59 i signori Pisinicca Bruno e Alfiero fu Giustino e Pisinicca Antonietta maritata Gaspari Giorgio e Flora fu Primo, maritata Marinelli Manlio e nel porto di San Feliciano n. 171 il sig. Moro Giuseppe;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nella adunanza del 28 luglio 1953;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del decreto prefettizio di cui alle premesse, è riconosciuto a favore dei signori Pisinicca Bruno e Alfiero fu Giustino e Pisinicca Antonietta, maritata Gaspari Giorgio, e Flora fu Primo, maritata Marinelli Manlio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di San Feliciano nn. 41, 91, 115 e 161 e nell'arella di San Feliciano n. 59, ed a favore del sig. Moro Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di San Feliciano n. 171 nel lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1953

p. *Il Ministro*: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1953
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 356. — PALADINI

(5675)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1953.

Contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177;

Visto l'art. 31 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 18 giugno 1951, col quale viene affidata alla Unione italiana dei ciechi la fornitura per il triennio 1952-1954 dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale, di cui allo art. 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono costituiti per l'anno 1954 da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90 x 43: il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35. Gli angoli sono orrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista ai quattro angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio sopra menzionato; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione, e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti: maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000 e di L. 4000.

Rimane immutata la riduzione del 50 % in favore dei carri e delle macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*), del testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati, a cura dell'Unione italiana dei ciechi, cui è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso il Ministero delle finanze Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali per i singoli contrassegni è fissato in L. 40 (quaranta).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1953

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1953
Registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 55. — MONACELLI

TABELLA DELLE SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCIE DELLA REPUBBLICA

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Udine	UD
Lecce	LE	Varese	VA
Livorno	LI	Venezia	VE
Lucca	LU	Vercelli	VC
Macerata	MC	Verona	VR
Mantova	MN	Vicenza	VI
Massa Carrara	MS	Viterbo	VT
Matera	MT		

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(5703)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1953.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1949, concernente, tra l'altro, la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, è ricostituito come segue:

Barony rag. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mapelli rag. Alessandro, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5694)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 18 novembre 1953.

Tipi e caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta immessi in commercio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 agosto 1948, n. 1036;

Sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli sfarinati, il pane e la pasta, da chiunque prodotti per farne commercio, o comunque immessi in commercio, debbono rispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dai seguenti articoli.

Sfarinati.

Art. 2.

Gli sfarinati destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

a) farine di grano tenero:

Denominazione	Caratteristiche su 100 parti di sostanza secca			
	Acqua massimo	Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine secco minimo
Tipo 00	14,5%	0,50	—	7
» 0	14,5%	0,65	0,15	9
» 1	14,5%	0,80	0,30	10
» 2	14,5%	0,95	0,50	10

Nelle farine tipo 1 e tipo 2 le ceneri non possono contenere più dello 0,30% di parte insolubile in acido cloridrico.

E' consentita la produzione di « graniti di grano tenero » le cui caratteristiche corrispondano a quelle delle farine tipo 00 e tipo 0:

b) sfarinati e semolati di grano duro:

Denominazione	Caratteristiche su 100 parti di sostanza secca			
	Acqua massimo	Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Sostanze azotate minimo
Tipo 0	14,5%	0,85	0,45	11 —
» 1	14,5%	1 —	0,60	11,5
» 2	14,5%	1,20	0,90	12 —
» 3	14,5%	1,90	1,15	12 —

Pane.

Art. 3.

Il contenuto di acqua del pane, qualunque sia il tipo delle farine impiegate nella confezione del medesimo, è stabilito come appresso:

Pezzature	sino a	60	grammi:	massimo	26%
»	da 80 a	130	»	»	28%
»	da 150 a	250	»	»	29%
»	da 300 a	500	»	»	32%
»	da 600 a	1000	»	»	35%
»	oltre	1500	»	»	40%

Per le pezzature di peso intermedio fra quelle sopra indicate il contenuto massimo di acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori limite.

Il tipo e le caratteristiche analitiche del pane debbono identificarsi con quelli delle farine tipo 0, tipo 1 e tipo 2 di cui all'art. 2.

Non è consentito l'impiego delle farine tipo 00 nella panificazione; queste farine possono essere impiegate esclusivamente nella preparazione di prodotti dolciari e dietetici, dei grissini e dei tipi di pane previsti dagli articoli 12 e 13 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904.

Non sono consentite miscele fra i diversi tipi di farine.

E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri delle farine impiegate nella produzione del pane.

Art. 4.

E' consentita la produzione e l'immissione in commercio della farina di grano tenero a resa integrale, per il relativo impiego nella confezione del pane. Tale farina deve essere contraddistinta con la denominazione di « farina integrale di grano tenero » ed avere il contenuto di acqua e le caratteristiche analitiche in misura non eccedente i seguenti limiti:

acqua: massimo 14,50 %;

ceneri: massimo 1,80, riferito a 100 parti di sostanza secca;

cellulosa: massimo 1,80, riferito a 100 parti di sostanza secca.

Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero deve essere denominato « pane integrale ».

E' consentito l'impiego di farine di grano duro tipo 3, nella produzione del pane. Le caratteristiche analitiche di tale pane debbono identificarsi con quelle della farina di grano duro tipo 3.

Pasta.

Art. 5.

Le paste alimentari che vengono poste in commercio debbono avere le seguenti denominazioni, corrispondenti ai tipi di sfarinati e semolati impiegati nella loro fabbricazione, e debbono rispondere ai seguenti requisiti:

Denominazione	Acqua massimo	Acidità in gradi massimo su 100 parti di sostanza secca
Tipo 0	12,5%	4
» 1	12,5%	4
» 2	12,5%	5

Le caratteristiche analitiche debbono essere contenute nei limiti massimi stabiliti dal presente decreto per gli sfarinati di corrispondente tipo.

E' consentita l'utilizzazione di sfarinati di grano duro tipo 3 nella fabbricazione di pasta alimentare, purchè le caratteristiche della pasta così prodotta, fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo per il contenuto di acqua ed il grado di acidità, non eccedano i limiti massimi stabiliti dal l'art. 2, lettera *b*), per gli sfarinati di grano duro tipo 2.

E' vietato l'impiego di sfarinati di leguminose e di cereali diversi dal frumento nella fabbricazione della pasta alimentare.

Disposizioni generali.

Art. 6.

Gli sfarinati debbono, all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego, essere contenuti in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti un cartellino sul quale sia impresso il nome del molino produttore e del tipo dello sfarinato secondo la denominazione stabilita dai precedenti articoli.

Gli imballaggi esterni, sacchi, casse e ceste, contenenti la pasta, debbono recare un cartellino sul quale sia impresso il nome del pastificio produttore, del tipo di pasta secondo la denominazione stabilita dall'art. 5, del tipo e della qualità (sfarinati o semolato esclusivamente di grano duro o sfarinati esclusivamente di grano tenero o miscela di sfarinati di grano duro e di grano tenero) di sfarinati impiegati.

Per la pasta venduta, confezionata in pacchi fino al peso massimo di kg. 5, i pacchi stessi debbono essere chiusi e recare all'esterno le indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 7.

I tipi e le caratteristiche stabiliti dall'art. 2 non concernono gli sfarinati di provenienza estera, per i quali valgono le caratteristiche di origine.

Art. 8.

E' abrogato il decreto commissariale 8 ottobre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 10 ottobre 1949, relativo ai tipi ed alle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta.

Le disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1932, n. 368, nel regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, nella legge 22 giugno 1933, n. 874, e nel decreto Ministeriale 26 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 e contenente norme per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine, del pane e della pasta alimentare rimangono in vigore in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1953

L'Alto Commissario: SALOMONE

(5702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia Liberata », con sede in Fregene

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1953, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia Liberata », con sede in Fregene, costituita con atto in data 14 novembre 1944 per notaio Cestio Imperi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5581)

Scioglimento della Cooperativa edilizia fra impiegati, professionisti e pensionati, con sede in Rovigo e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 novembre 1953, la Società cooperativa edilizia fra impiegati, professionisti e pensionati di Rovigo, con sede in Rovigo, costituita con atto in data 26 febbraio 1949 per notaio dott. Romolo Crocco, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Alessandro Andriotto.

(5608)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della società cooperativa « Consorzio produttori latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 ottobre 1953, i poteri conferiti al sig. Gregorio Coppola commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola, sono stati prorogati al 28 febbraio 1954.

(5609)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita a Burano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 novembre 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona risultante da colmata detta Nuova Sacca del Cristo a Mazzorbo avente la superficie di mq. 13.175,25, riportata in catasto al foglio n. 24, mappale n. 29 ½, del comune di Venezia sezione Burano.

(5604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Capracotta relativa al rione Terra Vecchia

Con decreto Ministeriale 12 novembre 1953, n. 3295, è stata approvata, con una prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Capracotta, relativa al rione Terra Vecchia, firmata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano originario, fissato al 15 luglio 1954.

(5580)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 10 aprile 1952 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio p.t. di Sassa (provincia di L'Aquila), che è stato incluso nel circuito n. 6640, in collegamento con l'ufficio telegrafico principale di L'Aquila.

(5651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	637,75
» Firenze	624,83	637,50
» Genova	624,82	638,50
» Milano	624,84	637,75
» Napoli	624,85	637,60
» Palermo	624,84	637,87
» Roma	624,83	637,875
» Torino	624,84	636 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 24 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,425
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id 3 % lordo	79,75
Id 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % 1936	90,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A . Lit. 624,83
1 dollaro canadese » 637,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,54

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794 55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 624 — Data: 16 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Lacamera Fortunata fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2013 — Data: 15 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Baldan Dionigio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 18 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Rosati Vittorio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 4,50 % — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3390/12810 — Data: 9 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Genovese Salvatore fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 8 giugno 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: La Noce Filippo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 599 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Banca Commerciale Italiana Sede di Brescia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1429 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Brescia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1953

Il direttore generale SALIMEI

(5612)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1953, registro n. 19, foglio n. 170, sono stati respinti, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato, i ricorsi straordinari proposti dal sig. Galleano Giuseppe ed altri e dal sig. Pugliese dott. Donato ed altri, avverso il decreto 16 settembre 1949 del Ministero del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259, parte prima, dell'11 novembre 1949, concernente l'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, in materia d'indennità di carovita.

(5680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Programma di esame per il concorso a otto posti di volontario nella carriera dei Servizi tecnici

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931, sul riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 838, relativo alla ammissione nel ruolo dei Servizi tecnici del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera dei Servizi tecnici è stabilito come dall'annessa tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1953
Registro n. 47, foglio n. 318. — BARNABA

TABELLA

I. — *Diritto civile e diritto internazionale privato*

a) Diritto civile.

1. Nozione e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione e estinzione dei diritti soggettivi.

3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.

4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.

5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima; capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. Invalidità, caducità e revoca del testamento e delle disposizioni testamentarie. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti tra coeredi. La divisione.

6. Le donazioni. Concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca della liberalità. Il contratto di donazione.

7. I diritti reali e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti reali sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.

8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.

10. Contratto di trasporto.

11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazioni.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. L'impresa e le società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I Consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. La società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi

14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica; marchi, disegni, modelli e brevetti).

15. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

b) Diritto internazionale privato

Nozioni generali natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione dei rapporti giuridici. Persone. Condizione giuridica dello straniero, in particolare dello straniero lavoratore. Rapporti di famiglia. Successioni. Diritti reali. Obbligazioni. Convenzioni relative al diritto internazionale privato. Forme degli atti.

II. — *Diritto amministrativo e diritto costituzionale*

a) Diritto amministrativo.

1. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

2. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

3. L'amministrazione diretta locale.

4. Gli enti autarchici nazionali.

5. Gli enti autarchici locali enti territoriali, enti non territoriali.

6. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.

7. Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.

8. La giustizia nella amministrazione tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

9. Legislazione sull'emigrazione.

b) Diritto costituzionale.

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della Magistratura. Controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati.

III. — *Diritto del lavoro*

1. Nozioni di diritto del lavoro. Principi della Costituzione. Sindacato, contratto collettivo, sciopero. Previdenza ed assistenza sociale. Sistema delle fonti di produzione del diritto del lavoro. Fonti di cognizione.

2. Nozioni del lavoro. Destinazione del lavoro e lavoro nell'impresa. Subordinazione del prestatore di lavoro. Contratto di lavoro e contratto d'opera, lavoro gestorio e mandato. Rischio dell'imprenditore. Specie del lavoro subordinato e categorie di prestatori di lavoro. Nozioni di impiego privato secondo la legge speciale. Qualifiche degli impiegati e degli operai.

3. Il contratto di lavoro. Natura del rapporto di lavoro. Assunzione obbligatoria al lavoro. Struttura del contratto di lavoro, clausole d'uso, regolamento d'impresa. Interpretazione ed efficacia del contratto; inefficacia ed invalidità. Sostituzione legale del negozio invalido. Formazione del contratto. Rappresentanza. Collocamento dei prestatori di lavoro.

4. Il rapporto di lavoro. Struttura del rapporto; contenuto e modo della prestazione di lavoro. Diritto del prestatore alla esecuzione ed alla utilizzazione del lavoro. Doveri e poteri del prestatore coordinati alla prestazione. Doveri e poteri dell'imprenditore connessi alla prestazione di lavoro. Anomalie funzionali del rapporto. Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro. Liquidazione, gestione coattiva e cessazione dell'impresa: vicende del rapporto e successione dell'imprenditore nel contratto.

5. Estinzione del rapporto di lavoro. Risoluzione del contratto. Recesso. Estinzione del rapporto a tempo determinato e di quello a tempo indeterminato. Recesso per giusta causa. Recesso e risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta

della prestazione di lavoro. Indennità di anzianità sua funzione, natura e criteri di determinazione. Altre forme di previdenza.

6. Garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro. Esercizio dei diritti del prestatore di lavoro. Indisponibilità dei diritti del prestatore. Irrinunziabilità e intransigibilità. Prescrizione e decadenza.

7. Le assicurazioni sociali e gli Istituti di previdenza e di protezione sociale. Riflesso delle assicurazioni sociali sui problemi del lavoro. Convenzione internazionale in materia di assicurazioni sociali.

IV. — *Nozioni di diritto della navigazione*

1. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

2. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

3. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzie delle obbligazioni relative alla navigazione.

V. — *Legislazione del lavoro comparata*

Nozioni sulla legislazione del lavoro in vigore nei principali Stati europei ed extra-europei.

VI. — *Economia politica*

1. Il problema economico. Problema tecnico e problema economico. Utilità e produttività. Il principio marginale come espressione del principio del minimo mezzo. La domanda e la offerta. L'impresa e il costo della produzione.

2. La formazione dei prezzi in una economia di mercato. Prezzi di concorrenza e prezzi di monopolio. La teoria generale dell'equilibrio economico. Il processo di livellamento della produzione al consumo. La speculazione. Le diverse fasi del ciclo economico.

3. La distribuzione dei beni: concetto di reddito e curva dei redditi. Il profitto dell'imprenditore, la rendita, il salario, l'interesse. Reddito nazionale e reddito individuale.

4. La moneta. Moneta legale e moneta bancaria. La circolazione monetaria e le condizioni che la determinano in un sistema monetario ancorato all'oro. La manovra del saggio dello sconto. La teoria quantitativa. Il corso forzoso. Inflazione e deflazione; loro cause e loro riflessi nella struttura del sistema economico.

5. Risparmio e investimenti. Il mercato finanziario. Borse titoli e borse merci. Operazioni sui titoli: titoli di Stato e titoli industriali, azioni e obbligazioni.

6. Il commercio internazionale. Costi comparati e bilancia dei pagamenti. Cambi esteri. loro mutua dipendenza e loro determinazione in regime di libertà di commercio.

7. La popolazione. Esame critico della dottrina del Malthus. Le leggi teoriche del movimento della popolazione. Il problema demografico internazionale e quello dell'emigrazione. Lo optimus di popolazione. La teoria della quantità fissa di lavoro e sua critica. Composizione e distribuzione della popolazione, in particolare in Italia. Emigrazione italiana interna, europeo-mediterranea e transoceanica. Emigrazione e investimenti internazionali. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali.

8. Gli interventi statali nel mercato e la scienza economica. Fini e forme degli interventi statali. Caratteristiche della economia programmatica. Ragioni e limiti delle libertà economiche; loro relazioni con le libertà politiche.

9. Libertà di commercio e protezionismo: dazi protettori, contingenti, « clearing », accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi e doppi prezzi. Gli accordi sulle materie prime. I cartelli internazionali: vari tipi. La politica monetaria e bancaria. Il controllo dei cambi. La politica interna e internazionale del ciclo economico, mirante al raggiungimento della occupazione integrale dei fattori produttivi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania e dell'Unione Sovietica a partire dalla prima guerra mondiale.

10. Collaborazione economica internazionale verso movimenti più liberi di merci, capitali e uomini. La Banca per i regolamenti internazionali. Gli accordi di Bretton Woods: struttura e scopi del Fondo Monetario Internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici internazionali dipendenti dall'O.N.U. Il G.A.T.T. La Carta dell'Avana. Le unioni doganali. Il Piano Marshall, l'O.E.C.E. e l'E.P.U. Il problema degli investimenti esteri, investimenti diretti e prestiti esteri. Le zone « arretrate ». Natura ed attività degli organismi internazionali che trattano problemi emigratori.

VII. — *Nozioni di statistica*

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione e extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

VIII. — *Lingua francese*

La prova consisterà in una conversazione con l'esaminatore in lingua francese, della quale il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza.

(5682)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami per il conferimento di posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:
1) Concorso a quattro posti di allievo tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;
2) Concorso a cinque posti di allievo tecnico, branca di servizio « Saline ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico della Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, riguardante il passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 669, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 59547/12106 del 5 ottobre 1953;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per il conferimento di posti di allievo tecnico (*grado 10°*) *nel ruolo del* personale tecnico di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

1) Concorso a quattro posti di allievo tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

2) Concorso a cinque posti di allievo tecnico, branca di servizio « Saline ».

Uno di tali posti è riservato, ai termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi dello stesso decreto, agli aiuti ed assistenti universitari.

Ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dai detti concorsi *è escluso il personale femminile.*

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, in Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti di rito prescritti dal successivo art. 5.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti preferenziali di cui al successivo art. 6 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Tuttavia i candidati che dimostrino, esibendo il documento indicato nel successivo art. 6, lettera *b*), di avere dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, potranno presentare nel termine perentorio sopra indicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti di rito prescritti dall'art. 5 e quelli preferenziali che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altre Amministrazioni od ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno elencare nella domanda di ammissione i documenti stessi, indicando l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere la ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla Amministrazione.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due *precedenti medesimi concorsi senza* conseguirvi l'idoneità.

Art. 3.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo appresso indicato per ciascun concorso:

1) Concorso a quattro posti di allievo tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

2) Concorso a cinque posti di allievo tecnico, branca di servizio « Saline, Laboratorio, Chinino di Stato e Magazzini sali: laurea in ingegneria civile o industriale o chimica o mineraria.

I candidati che abbiano conseguito tali lauree dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di abilitazione provvisoria di cui agli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni. Sono esonerati dal produrre tale documento coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Art. 4.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data del presente decreto debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Art. 5.

Documentazione di rito

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 3 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi indetti col presente decreto.

E' data facoltà di presentare, in sostituzione del diploma originale un certificato della competente autorità scolastica, purchè munito di esplicita dichiarazione che il diploma originale non è stato ancora rilasciato all'interessato.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 4.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta bollata da L. 100 relasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno, invece, produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i seguenti documenti nelle forme avanti prescritte:

1) titolo di studio;

2) documento militare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa), possono esibire soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*), e *G*) del presente articolo, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di buona condotta morale e civile;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico;

6) copia dello stato di servizio per i candidati dipendenti di ruolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Titoli preferenziali

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor miltare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da

L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma. Tale documento deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno in cui avranno termine le prove orali.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con successivo decreto Ministeriale.

Le Commissioni stesse avranno facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le prove facoltative.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale nonchè di una prova orale facoltativa di lingue estere, che avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte ed orali verteranno — per ciascun concorso — sulle materie di cui ai programmi allegati al presente decreto.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale facoltativa di lingue estere sarà valutata separatamente fino ad un massimo di 10 punti per ciascuna lingua nella quale la prova stessa sarà sostenuta.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e da un trentesimo del punto riportato in ognuna delle prove orali facoltative di lingue estere classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. In caso contrario saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai vincitori dei concorsi i quali saranno ammessi all'impiego compete, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado decimo oltre la indennità di carovita, l'indennità di funzioni e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori dei concorsi i quali provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 261. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quattro posti di allievo tecnico, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Botanica Morfologia e anatomia delle piante Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuale ed asessuale) e della germinazione Movimenti delle piante Variabilità, ereditarietà Ibridismo Genetica Sistematica delle piante.

Nozioni di patologia vegetale, malattie non infettive, malattie da virus, da batteri, da funghi, da animali.

2. Chimica agraria Composizione delle litosfera e della atmosfera Disfacimento atmosferico delle rocce.

Formazione e proprietà del terreno agrario Classificazione dei terreni Fertilità, statica agraria Reazione del terreno Teoria delle concimazioni Concimi.

Processo vitale Rapporti fra colloidismo e funzionamento della cellula vivente Fermenti e fermentazioni Metabolismo della cellula vegetale Funzione clorofilliana La fotosintesi vegetale Nutrizione del vegetale superiore Circolazione e funzione fisiologica degli alimenti Glucidi Lipidi Cresteroli Protidi Alcaloidi Caroteni Terpeni Tannini Acidi vegetali Vitamine e Ormoni.

Parte seconda

Agronomia Preparazione del terreno, disboscamento, lavori profondi, normali e superficiali Macchine per la lavorazione del terreno Sistemazione dei terreni Debbio Sovescio Siderazione Tecnica della concimazione Sementi e seminazione Macchine per la semina Riproduzione agamica delle piante Innesti scopi, tecnica e condizioni per la riuscita Consociazioni Avvicendamenti delle colture, rotazione agraria, tipi di rotazioni e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Cure colturali delle piante arboree ed erbacee Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto Macchine per la raccolta Irrigazione dei terreni Aridocoltura Risanamento dei terreni: affossature, fognature e drenaggio.

Climatologia e meteorologia agraria.

Topografia sistemi più comuni di rilevamento dei terreni, attrezzi e strumenti Fabbricati rurali.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cinque posti di allievo tecnico, branca di servizio « Saline »

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Materiali da costruzione:

Materiali naturali Pietre Materiali metallici Legnami Materiali artificiali Laterizi Calci e cementi Calcestruzzi Gesso Bitume e asfalti Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

2. Meccanica applicata alle costruzioni:

Elasticità Sollecitazioni semplici e composte Travi reticolate Travi continue Archi Telai Sistemi elastici calcolati con i teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità.

3. Costruzioni civili ed industriali in legno, ferro, muratura e cemento armato:

Tipi di edifici, pubblici, industriali, di case di abitazione civile, dal punto di vista architettonico e funzionale.

Resistenza dei terreni Palificazioni Fondazioni Spinta delle terre Muri di sostegno Strutture e calcoli statici di solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici Serbatoi.

4. Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate:

Cenni sui movimenti di terra, sulle caratteristiche dei tracciati, sulle opere d'arte.

Cenni sulla piattaforma stradale, sulla massicciata, sull'armamento dei binari, sui profili e lunghezze dei principali tipi di rotaie.

5. Idraulica e costruzioni idrauliche:

Idrostatica Muri di sostegno di acque Moto dei fluidi Teorema di Bernouilli e sue applicazioni Foronomia a livello costante e variabile Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua Cenni sulle condotte forzate Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque Cenni sulle acque freatiche, sulle gallerie filtranti, sui pozzi, sugli acquedotti, sulle fognature, sugli impianti sanitari e di depurazione biologica dei liquami di pozzi neri.

Parte seconda

1. Meccanica applicata alle macchine:

Cinematica Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi Meccanismi e sistemi articolati Guide del moto rettilineo Meccanismi a vite Cunei Eccentrici.

Ruote di frizione Ruote dentate Ruotismi ordinari ed epicicloidali Attrito Lubrificazione Cenni sui lubrificanti.

Alberi di trasmissione Cenni sulla velocità critica degli alberi-Volani Regolatori del moto.

2. Tecnologia meccanica:

Legnami Caratteristiche fisiche e meccaniche - Macchine per la lavorazione del legno Metalli Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Cenni sui procedimenti di fonderia.

Trattamenti termici: ricottura, tempra, rinvenimento.

Saldatura autogena ed elettrica.

Strumenti di misura e di controllo Calibri.

Macchine utensili Tornio parallelo e a revolver Alesatrice Trapano Piallatrice Limatrice Strozzatrice - Fresatrice Macchine dentatrici - Macchine rettificatrici.

Cenni sulle mole abrasive e sull'utensileria di officina.

3. Fisica tecnica:

Principi della termodinamica Equazioni fondamentali - Variazioni di stato Diagrammi termici Gas perfetti Entropia Vapori saturi e sovrariscaldati Cicli delle macchine termiche Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso pareti.

Produzione del calore Apparecchi per la combustione - Caldaie Camini Isolamenti termici Economizzatori - Surriscaldatori Apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione Depuratori.

Combustibili solidi, liquidi e gasosi.

Utilizzazione industriale del calore Impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento degli ambienti.

Produzione del freddo Macchine frigorifere Impianti frigoriferi

4. Macchine termiche ed idrauliche:

Macchine a vapore alternative Condensatore.

Turbine a vapore.

Motori a combustione interna Cicli e diagrammi - Motori a gas, a benzina, Diesel.

Turbine idrauliche.

Pompe a stantuffo Pompe centrifughe.

Ventilatori.

Compressori Serbatoi a pressione.

5. Elettrotecnica:

Corrente continua e sue leggi Elettrolisi - Pile - Accumulatori Magnetismo ed elettromagnetismo.

Forze elettromotrici indotte - Correnti indotte - Coefficienti di auto e di mutua induzione Extracorrenti.

Correnti alternate Reattanza ed impedenza dei circuiti Fattore di potenza Potenza reale, reattiva ed apparente Sistemi trifasi.

Collegamenti a stella ed a triangolo.

Illuminazione elettrica degli ambienti.

Macchine elettriche Materiali impiegati Perdite nel ferro Perdite nel rame Perdite meccaniche Rendimenti - Raffreddamento delle macchine elettriche.

Generatori e motori a corrente continua Caratteristiche di funzionamento Accoppiamenti - Prove di collaudo.

Generatori e motori sincroni Caratteristiche di funzionamento Accoppiamento in parallelo Prove di collaudo.

Motori asincroni trifasi Caratteristiche di funzionamento Diagramma circolare Regolazione della velocità - Funzionamento come generatori Prove di collaudo.

Cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapori di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza.

Impianti elettrici Impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica.

Trasformatori, rifasatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: VANONI

(5667)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bologna;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato dott. Nardella Gaetano, componente effettivo di detta Commissione, il quale è stato trasferito alla Corte di cassazione;

Decreta:

Il dott. Pace Cosimo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato componente effettivo della Commissione medesima, in sostituzione del dott. Nardella Gaetano.

Al posto di componente supplente, resosi così vacante, è nominato il dott. Dardani Ernesto, sostituto procuratore generale presso la Corte stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1953

Il Ministro: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1953
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 162. — OLIVA

(5699)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria del concorso per il conferimento delle farmacie di Cisano sul Neva e Piana Crixia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 20 aprile 1953, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento delle farmacie di Cisano sul Neva e Piana Crixia;

Viste le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono approvate le sottoriportate graduatorie:

1. — Per l'assegnazione della sede di Cisano sul Neva;

1. Gandolfo dott. Franco	punti 70	su 150
2. Bricchetti dott. Luigi	» 55	»
3. Romano dott.ssa Amelia in Calò	» 25	»
4. Bernardi dott.ssa Maria	» 17	»

2. — Per l'assegnazione della sede di Piana Crixia;

1. Gandolfo dott. Franco	punti 70	su 150
2. Bricchetti dott. Luigi	» 55	»
3. Bernardi dott.ssa Maria	» 17	»
4. Tagliero dott. Francesco	» 15	»

Savona, addì 3 ottobre 1953

p. *il prefetto*: ANTONUCCI.

(5567)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 36671 Div. III-M. in data 2 marzo 1953, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 28 febbraio 1953;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Sartori dott. Gino	punti 48,375	su 100
2. Tramonte dott. Salvatore Carlo	» 47,676	»
3. Zmarich dott. Antonio	» 47,396	»
4. Praloran dott. Francesco	» 46,042	»
5. Sattin dott. Martino	» 45,993	»
6. Pozzer dott. Antonio	» 45,513	»
7. Greselin dott. Erminio	» 45,325	»
8. Comelli dott. Dino	» 45,090	»
9. Paglini dott. Gino	» 44,969	»
10. Bellotto dott. Carmido	» 44,080	»
11. Tomeo dott. Giorgio	» 43,780	»
12. Piccotin dott. Giuseppe	» 42,375	»
13. Martelli dott. Antonio	» 41,852	»
14. Lanti dott. Angelo	» 41,300	»
15. La Scala dott. Arnaldo	» 41,262	»
16. Zanichelli dott. Mosè	» 41,225	»
17. Libralato dott. Alfonso	» 40,375	»
18. Bruni dott. Bruno	» 39,399	»
19. Mazzocchi dott. Luigi	» 37,812	»
20. Spadavecchia dott. Nicola	» 36,377	»

Padova, addì 29 ottobre 1953

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 36671 Div. III-M. in data 2 marzo 1953, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 28 febbraio 1953;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio n. 33811 Div. III-M.;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoscritti veterinari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni consorziali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Sartori dott. Gino di Ernesto, con recapito a Verona, via Garibaldi n. 7, vincitore della condotta consorziale di San Martino di Lupari;

2) Tramonte dott. Salvatore Carlo fu Salvatore, con recapito a San Martino di Lupari, vincitore della condotta consorziale di Lozzo Atestino.

Padova, addì 29 ottobre 1953

Il prefetto: CELONA

(5533)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.